

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA -A-

Sentenza n. 11766/2017 del 22/11/2017

Presidente: Dott. Claudio Marangoni

Giudice-Relatore: Dott.ssa Silvia Giani

Nella causa promossa da:

Poltrona Frau S.p.A. (attrice),

contro

Baxter S.r.l. (convenuta)

e

Banca Piccolo Credito Valtellinese (convenuta)

nonché nei confronti di

Cinearredo Italia (terza chiamata)

- I. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'«utilizzatore informato» una impressione generale diversa (1).
- II. Il giudizio di contraffazione non va effettuato in via analitica, ma sulla base dell'impressione generale che i prodotti suscitano nell'utilizzatore informato. Per ravvisare la contraffazione di un disegno o modello, è necessario che il prodotto che si alleggi interferente riproduca i suoi elementi caratterizzanti, così che l'utilizzatore informato, vedendolo, non ne abbia un'impressione generale differente da quella ricavabile dal modello protetto (2).
- III. La protezione garantita ai modelli e disegni comunitari non è limitata ai disegni o modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze, purché queste ultime non siano tali da creare una "impressione generale differente", considerato che l'impressione generale è determinata dalla complessiva interazione delle singole parti con il tutto (3).
- IV. Il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto, con la conseguenza che, quando il carattere individuale dei due modelli o disegni coincida, il secondo modello è contraffazione del primo, non producendo nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa (4).
- V. Sebbene il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di *industrial design* non sia più escluso dal carattere industriale della produzione, esso deve essere ricavato da criteri oggettivi, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità artistiche, che consentano di attribuire al bene un valore ed un significato

che trascende da quello della sua stretta funzionalità. L'esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate a carattere scientifico e non meramente commerciale, l'attribuzione di premi, la vendita sul mercato artistico o comunque il raggiungimento da parte del bene di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità. Ai fini di un riconoscimento delle qualità artistiche dell'opera del *design* industriale, è necessario che l'opera sia apprezzata non nel contesto ordinario in cui essa è abitualmente commercializzata o semplicemente esposta (fiere di settore, concorsi per *designer*), ma generi interesse e apprezzamento da parte degli ambienti culturali in senso lato, come ad esempio, i critici d'arte, le riviste d'arte, i musei e le esposizioni artistiche (5).

- VI. I diritti conferiti dai disegni o modelli, e più in generale dai titoli di proprietà industriale, non si estendono a quelli compiuti per fini non commerciali. Sebbene non possa escludersi la responsabilità nei casi di utilizzazione di beni contraffatti per finalità anche *lato sensu* "commerciali", deve pur sempre sussistere un nesso funzionale con l'attività imprenditoriale in concreto esercitata, quale può risultare, ad esempio, da un modello utilizzato per scopi promozionali in un esercizio commerciale di vendita di beni (nel caso di specie è stata esclusa la responsabilità per contraffazione delle poltrone "Pitagora" in quanto fornite per l'arredamento interno della convenuta Creval e non per lo svolgimento da parte sua di atti di commercializzazione dei beni commissionati e neppure per lo svolgimento di attività professionali aventi un nesso funzionale con il suo oggetto sociale) (6).

R.G. 70194/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A –

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott.ssa Anna Bellesi	Giudice
dott.ssa Silvia Giani	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **70194/2014** promossa da:

POLTRONA FRAU SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

ATTRICE

contro

BAXTER SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti

CONVENUTA

e

BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE, in persona del legale

CONVENUTA

CINEARREDO ITALIA DI [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: contraffazione di modello e violazione del diritto d'autore

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

Nel merito:

- dichiarare le convenute e la terza chiamata responsabili e, conseguentemente, condannarle per contraffazione del modello italiano n. 0000069133, avente ad oggetto il design della sedia "Pitagora Theater System" di Poltrona Frau, per tutti i motivi esposti in atti;
- dichiarare responsabili e condannare le convenute e la terza chiamata per violazione ex art. 156 l.d.a. dei diritti di utilizzazione economica spettanti all'attrice sulle sull'opera "Pitagora", per tutti gli argomenti in atti;
- dichiarare responsabili e condannare Baxter S.r.l. e Cinearredo Italia di [REDACTED] [REDACTED] per concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1) e 3), Cod. Civ. ai danni dell'attrice; conseguentemente:
 - inibire a Baxter S.r.l. e a Cinearredo Italia di [REDACTED] [REDACTED] la fabbricazione, produzione, commercializzazione, offerta in vendita, importazione o esportazione e pubblicizzazione di poltrone che riproducano il modello "Pitagora", in quanto in violazione dei diritti dell'attrice;
 - ordinare al Credito Valtellinese la distruzione delle poltrone in contraffazione del modello "Pitagora" e/o la rimozione dalle stesse dall'auditorium presso la sede di Milano del Credito Valtellinese, in via Feltre, o, in subordine, di modificare tali sedute in misura tale da renderle sostanzialmente differenti dal modello "Pitagora", nonché inibire per il futuro qualsiasi nuovo acquisto e/o utilizzo dei suddetti modelli di mobili in violazione di diritti esclusivi dell'attrice;

- dichiarare responsabili e condannare le convenute e la terza chiamata in solido al risarcimento del danno sofferto dall'attrice a causa degli illeciti subiti, nella somma da quantificarsi in corso di causa;

- disporre a carico di Baxter S.r.l. e di Cinearredo Italia di [REDACTED] una sanzione pecuniaria pari ad Euro 1.000,00 per ogni mobile prodotto e/o commercializzato in violazione dell'inibitoria e a carico di entrambe le convenute e della terza chiamata una sanzione di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento o in altra misura che codesto Ill.mo Tribunale vorrà disporre;

- ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento a cura dell'attrice e a spese delle convenute e della terza chiamata su un quotidiano a tiratura nazionale e due riviste di settore a caratteri almeno doppi del normale.

In via istruttoria:

- ordinare alle convenute e alla terza chiamata di esibire le scritture contabili e commerciali, nonché fatture, bolle di accompagnamento, documenti di trasporto, relativi all'acquisto e/o alla vendita e/o commercializzazione dei prodotti oggetto di causa, ai sensi degli artt. 121 CPI e 210 c.p.c.;

- qualora lo ritenga necessario ai fini della corretta quantificazione dei danni subiti dall'attrice, disporre CTU contabile volta a determinare il volume del fatturato e gli utili conseguiti da Baxter e Cinearredo in relazione alla commercializzazione di prodotti in violazione dei diritti di Poltrona Frau, nonché il danno emergente e qualsiasi ulteriore danno patito dall'attrice a causa dell'illecita condotta avversaria, in applicazione dei criteri enunciati in atti, autorizzando il nominando CTU ad acquisire tutta la documentazione utile a svolgere ogni opportuna indagine per l'espletamento del proprio incarico.

In ogni caso:

- rigettare ogni avversa domanda formulata dalle convenute o dalla terza chiamata nei confronti dell'attrice, anche in via riconvenzionale e/o istruttoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa.

Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge.

Per la convenuta Baxter S.r.l.:

Voglia il Tribunale adito così decidere, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

In via principale nel merito:

- respingere con la migliore formula le domande attoree, perché prive di fondamento in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare la non contraffazione del modello italiano n. 69133 e la mancata violazione della normativa in materia di concorrenza sleale e di tutela del diritto d'autore, con conseguenziale rigetto della domanda di risarcimento danni;

- respingere con la miglior formula le domande svolte da Banca Piccolo Credito Valtellinese Società Cooperativa nei confronti di Baxter s.r.l., in quanto infondate;

In via subordinata nel merito:

- nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ravvisasse nel modello azionato carattere creativo e valore artistico, accertare e dichiarare che gli unici titolari dei diritti d'autore, morali ed economici, sulla poltrona Pitagora sono gli architetti Lella e [REDACTED] e non l'odierna attrice;

- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree e/o delle domande di Banca Piccolo Credito Valtellinese Società Cooperativa nei confronti di Baxter s.r.l., accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità per la causazione dei danni in capo alla ditta Cinearredo Italia di [REDACTED] con sede legale in via Morenghi 14, 24060 Telgate (BG), P.IVA01731490163, in persona del titolare Sig. [REDACTED] condannare quest'ultima in via esclusiva a risarcire i danni che verranno liquidati in favore dell'attrice e/o a risarcire a Banca Piccolo Credito Valtellinese Società Cooperativa le somme che Baxter s.r.l. sarà dichiarata tenuta a corrispondere a quest'ultima;

In ulteriore subordine:

- condannare Cinearredo Italia di [REDACTED] in persona del titolare Sig. [REDACTED] a rifondere a Baxter s.r.l. qualsiasi somma che eventualmente Baxter s.r.l. fosse tenuta a pagare all'attrice e/o a Banca Piccolo Credito Valtellinese Società Cooperativa;

In via riconvenzionale:

- accertare e dichiarare la nullità del modello italiano n. 69133, in quanto non rinnovato e, comunque, la nullità dello stesso per quanto concerne i disegni di cui ai numeri 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5, ai sensi e per gli effetti degli art. 32 e 33 c.p.i., per assenza di novità e carattere individuale.

Con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge.

Per la convenuta Banca Piccolo Credito Valtellinese:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare.

In via principale

1. rigettare tutte le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;

In via subordinata

2. nel non creduto caso in cui sia accertata e dichiarata una contraffazione a danno di Poltrona Frau, accertare che Baxter S.r.l. è tenuta a tenere Creval manlevata e indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole del presente giudizio, e condannare dunque Baxter S.r.l. a versare in luogo di Creval, o a rifonderle, ogni ammontare che sia riconosciuto all'attrice a titolo di risarcimento del danno, tutte le spese di lite, nonché tutti i costi e i danni conseguenti dall'eventuale accoglimento della domanda dell'attrice di rimozione o modifica delle poltrone fornite da Baxter a Creval.

In via istruttoria

3. Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, indicando come teste l'ing. [REDACTED] presso Stellite Servizi Immobiliari S.p.A., Sondrio, via Cesura 3:

1. Vero che il doc. 12 che si rammostra al teste ("Offerta di appalto delle opere di arredo per i lavori di ampliamento uffici e realizzazione del nuovo centro di formazione del Credito Valtellinese") e il suo allegato sono stati inviati a tutte le imprese che hanno formulato offerte per la fornitura degli arredi del nuovo centro di formazione del Credito Valtellinese in Milano, Via Feltre 75.

2. Vero che la fornitura di arredi indicata al capitolo 1 che precede includeva anche le poltrone del nuovo auditorium del centro di formazione del Credito Valtellinese, come indicato al punto AU02 dell'abaco dell'appalto arredi allegato all'offerta di appalto indicata al capitolo 1 che precede e che si rammostra al teste come doc. 12.

3. Vero che le imprese invitate a proporre un'offerta per la fornitura degli arredi indicate al punto 1 che precede sono state: Citterio S.p.A. (con sede a Sirone), Mobilificio Botacchi (con sede a Chiuro), Pezzini S.p.A. (con sede a Morbegno), Sedus Stoll S.r.l. (con sede a Lurate Caccivio) e UNIFOR S.p.A. (con sede a Como).

In ogni caso

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario spese ex art. 15 TP, IVA e CPA.

Per la terza chiamata:

Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:

In via preliminare e/o pregiudiziale:

- dichiarare l'avvenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione per garanzia per vizi e difetti spiegata da Baxter nei confronti di Cinearredo e, per l'effetto, rigettare ogni domanda formulata da Baxter nei confronti della terza chiamata Cinearredo;

Nel merito ed in via principale:

- rigettare tutte le domande dell'attrice in quanto infondate;
- rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti di Cinearredo Italia tanto dall'attrice e dalla Creval quanto dalla chiamante Baxter, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che indimostrate, per tutti i motivi dedotti in atti;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, che nessuna responsabilità e/o violazione potrà mai essere imputata a Cinearredo per tutti i titoli di cui in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le pretese e le domande formulate dalle controparti sia in via diretta che a titolo di garanzia e/o di manleva.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA., che il Giudice vorrà distrarre a favore del sottoscritto avvocato anticipatario;

In via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle suindicate domande rassegnate tanto in via preliminare quanto in via principale, e comunque in caso di condanna, anche parziale, della Cinearredo, liquidare il quantum lamentato dall'attore e/o dal convenuto nei limiti del giusto, del provato e del legittimamente richiesto, respingendo ogni diversa e maggiore pretesa dagli stessi avanzata.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA., che il Giudice vorrà distrarre a favore del sottoscritto avvocato anticipatario.

In via istruttoria

- si richiama quanto già formulato nei precedenti scritti difensivi.

MOTIVAZIONE

1. Con atto notificato rispettivamente il 20 novembre 2014 e il 26 aprile 2014, Poltrona Frau S.p.a. citava in giudizio Baxter S.r.l. e Banca Piccolo Credito Valtellinese, chiedendo di condannare le convenute per la contraffazione del modello italiano n. 0000069133, di cui era titolare, avente ad oggetto il design della sedia "Pitagora", per violazione del diritto di autore sull'opera "Pitagora", nonché di condannare Baxter S.r.l. per commissione di atti di concorrenza sleale, con inibitoria di

Baxter dalla produzione e commercializzazione delle poltrone in contraffazione, ordine a Banca Piccolo Credito Valtellinese di rimozione delle poltrone in contraffazione dall'Auditorium sito in Milano e inibitoria dall'acquisto e/o utilizzazione di modelli oggetto di contestazione; di condannare in solido le convenute al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a causa dei predetti illeciti. A tal fine, allegava che:

- POLTRONA FRAU SPA, società nel campo della progettazione, produzione e commercializzazione di mobili e di arredamento di *design*, il 24 marzo 2000, aveva registrato, con priorità dell'8 aprile 1994, il modello italiano n. 0000069133, avente ad oggetto la forma della poltrona "Pitagora Theatre System" (di seguito, Poltrona Pitagora);
- la Poltrona Pitagora era stata disegnata dai celebri architetti [REDACTED] i quali, con scrittura privata del 28 febbraio 1997, avevano ceduto a Poltrona Frau i diritti di sfruttamento economico della creazione. Essa si distingueva dagli altri modelli di sedute per le sue linee squadrate, per il rigore delle forme, nonché per lo schienale dotato di supporto lombare, che conferiva alla seduta una postura ergonomica. Tali caratteristiche rendevano tale seduta particolarmente adatta a "vestire cinema, teatri e altri luoghi prestigiosi", come in concreto avvenuto, visto l'impiego del modello in alcuni tra i principali *auditorium* in Italia e nel mondo, tra cui il Vodafone Theatre di Milano, il Palazzo delle Esposizioni di Roma e il Guggenheim Museum di Bilbao. La poltrona Pitagora, inoltre, presentava le seguenti caratteristiche individualizzanti: struttura in legno, sedile ribaltabile per gravità su snodi in nylon antirumore, bracciolo dalla forma trapezoidale che si allungava sino ai punti di fissaggio della poltrona, quest'ultimo realizzato con zoccoli metallici.
- Nell'aprile 2014, Poltrona Frau era venuta a conoscenza che la BAXTER SRL aveva curato gli arredi dell'Auditorium del Centro Servizi del Gruppo Credito Valtellinese (di seguito, Creval), in Milano via Feltre 75, allestendolo con sedute identiche alla Poltrona Pitagora, oggetto del diritto di privativa di Poltrona Frau. A detta dell'attrice, Baxter aveva: 1) contraffatto il modello registrato '69133 di titolarità dell'attrice, avente ad oggetto la Poltrona Pitagora; 2) violato il diritto esclusivo di Poltrona Frau allo sfruttamento economico dell'opera di *design* Poltrona Pitagora protetto dalla legge sul diritto d'autore; 3) violato le norme di cui all'art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., posto che aveva imitato servilmente la Poltrona Pitagora con conseguente rischio di confusione e che

aveva posto in essere atti di concorrenza parassitaria ai danni dell'attrice, idonei a sviare la clientela e a fornirle un indebito vantaggio.

Con riferimento a Creval, l'attrice lamentava la violazione da parte di quest'ultima dei diritti di esclusiva di Poltrona Frau, dal momento che la convenuta aveva commissionato a Baxter ed utilizzato i prodotti contraffatti e protetti dal legge sul diritto d'autore.

2. Con comparsa depositata il 25 febbraio 2015, Baxter si era costituita, chiedendo preliminarmente di essere autorizzata a citare in giudizio la società Cinearredo; nel merito, di respingere le domande attoree; in subordine, di accertare la esclusiva responsabilità per i danni causati all'attrice di Cinearredo e, in ulteriore subordine, di essere manlevata da quest'ultima; in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare la nullità del modello italiano '69133. A tal fine, deduceva che:

- nel 2013 Creval aveva commissionato a Baxter una fornitura di poltroncine in pelle per arredare l'Auditorium; tali poltrone, acquistate dalla ditta CINE
- ARREDO ITALIA DI [REDACTED] erano state da essa lavorate, tappezzate e cucite, al fine di consegnare e posizionare il prodotto finito, a fine dicembre 2013, nella sala dell'Auditorium;
- il modello italiano n. '69133 registrato da Poltrona Frau era nullo per mancato rinnovo del modello; era altresì nullo per carenza di novità e carattere individuale, atteso che già nel 1988 con il medesimo modello " Pitagora" era stato arredato l'*auditorium* di Poltrona Frau a Tolentino e che, già dagli anni 40-50, erano ampiamente presenti sul mercato sedute dalle linee squadrate e dalle forme cubiche. Le poltrone di Baxter, infine, si differenziavano da Poltrona Pitagora per una serie di elementi (la lavorazione della pelle; le sagomature stondate della seduta, dello schienale e del bracciolo; la morbidezza delle forme e la ricca imbottitura; l'elemento basculante della seduta; la dimensione e lo spessore della poltrona; la stampigliatura del marchio "Baxter" sullo schienale della seduta). Quanto, infine, all' illecito di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., Baxter escludeva la concorrenza parassitaria a fronte dell'episodicità del fatto contestato; rilevava l'assenza di elementi originali della Poltrona Pitagora tali da collegarla univocamente alla società attrice ed evidenziava l'assenza di rischio di confusione tra le società produttrici di tali tipi di sedute; escludeva la legittimazione attiva di Poltrona Frau con riguardo alla domanda di accertamento della violazione del diritto d'autore, posto che Poltrona Pitagora non aveva caratteristiche tali da consentire

di applicare in via estensiva la tutela autorale e che la scrittura privata sottoscritta da Poltrona Frau e dagli arch. [REDACTED] prevedeva che i diritti d'autore rimanessero in capo agli architetti.

3. Con comparsa depositata il 25 febbraio 2017, Creval si costituiva, chiedendo di rigettare le domande attoree e, in subordine, di accertare che Baxter fosse tenuta a manlevare e a tenere indenne Creval da qualsiasi conseguenza pregiudizievole scaturente dal giudizio. A tal fine deduceva che:

- in data 8 novembre 2013 Creval aveva appaltato a Baxter la fornitura e la posa in opera di poltrone con cui arredare l'Auditorium, ma il modello di poltrone da installare non era stato oggetto di specifica richiesta da parte di Creval;
- il modello '69133 era nullo per difetto di originalità e novità, stante la presenza di modelli di seduta simili e anteriori, tra cui il modello "Mura" e quello registrato dalla società C. Ducharme & Fils Limitée, dotati delle medesime caratteristiche principali; le differenze tra la Poltrona Pitagora e la seduta Baxter escludevano l'illecito della contraffazione; infine, la poltrona Pitagora non aveva le caratteristiche dell'opera d'arte protetta ai sensi della legge sul diritto d'autore, posto che l'attrice nulla aveva allegato e provato con riferimento al valore artistico della seduta; l'attrice non aveva fornito prova dei danni subiti dall'attrice. In ogni caso, la convenuta invocava la garanzia per difformità e vizi dell'opera prevista dall'art. 1667 c.c. nei confronti della società appaltatrice Baxter.

4. Con comparsa depositata il 10 luglio 2015, il terzo chiamato Cinearredo Italia di [REDACTED] si costituiva, chiedendo di rigettare tutte le domande attoree e ogni altra domanda formulata nei confronti di Cinearredo; di accertare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a Cinearredo per i fatti oggetto del giudizio. Deduceva che:

- la poltrona venduta a Creval da Baxter era stata realizzata da Baxter, e non dall'impresa di [REDACTED]. Il modello di poltrona in pelle, presente all'interno dell'Auditorium, era il modello "Poltrona Modello Bax 1", così come indicato dalla stessa Baxter. Cinearredo si era limitata a "tagliare" e/o a "sagomare" i vari componenti della predetta poltrona, seguendo pedissequamente le indicazioni e le disposizioni di Baxter. Tutti i componenti della seduta erano stati, poi, assemblati direttamente all'interno dell'Auditorium;

- l'azione di garanzia per i vizi e difetti avanzata da Baxter nei suoi confronti era decaduta e/o prescritta, posto che la consegna del prodotto da parte di Cinearredo era avvenuta nel mese di dicembre 2013 e che l'atto di citazione per chiamata di terzo era stato notificato solo nel mese di marzo 2015;

- infine, il terzo chiamato si associava alle eccezioni ed argomentazioni svolte dalle convenute in merito alla carenza di novità, di originalità e di individualità del modello n. '69133, all'assenza di contraffazione e alla non tutelabilità della Poltrona Pitagora ai sensi della legge sul diritto d'autore.

5. Con decreto del 2 marzo 2015, il Giudice, su istanza di Baxter, differiva l'udienza al 30 giugno 2015 per consentire la citazione del terzo e, quindi, concedeva alle parti i tre termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., l'attrice estendeva le domande formulate nei confronti delle convenute anche alla terza chiamata Cinearredo.

Con ordinanza del 18 novembre 2015, il Giudice ordinava alle parti convenute e alla terza chiamata, di produrre la documentazione contabile dalla quale emergessero il fatturato e l'utile conseguito con la commercializzazione delle poltrone che si assumeva in contraffazione e respingeva le richieste istruttorie formulate dalle altre parti.

All'udienza dell'8 giugno 2016, su richiesta di tutte le parti, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 6 giugno 2017, dopo che le parti precisavano le rispettive conclusioni, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c., assegnando la causa in decisione al Collegio.

6. Sulla validità del modello italiano n. 0000069133, di titolarità di Poltrona Pitagora

6.1. La convenuta Baxter Srl ha proposto la domanda di nullità del modello italiano n. 0000069133, avente ad oggetto il design della sedia "Pitagora Theater System" di Poltrona Frau, per mancato rinnovo del modello e per carenza di novità e di carattere individuale.

Considerato che la validità del titolo è pregiudiziale alla sua contraffazione, va anzitutto esaminata la domanda di validità per poi passare a vagliare, nel caso di titolo valido, quella di contraffazione.

La domanda riconvenzionale proposta da Baxter Srl non è fondata.

6.2. Quanto alla dedotta nullità per carenza di rinnovo, l'attrice ha documentato l'inesistenza di tale circostanza, avendo provato l'avvenuto rinnovo del modello, in data 8 aprile 2014, con la ricevuta di pagamento della relativa tassa (cfr doc 14 attrice).

6.3.1. Quanto ai requisiti di validità, Baxter, sulla quale grava l'onere della prova, non ha dimostrato che il modello Pitagora non fosse nuovo e/o non avesse carattere individuale al tempo della registrazione (1994).

La convenuta, infatti, si è limitata ad allegare una serie di modelli di sedute, di cui ha assunto l'antiorità, senza però dare piena prova della loro antiorità rispetto al modello in oggetto e quindi del loro carattere distruttivo.

In particolare, con riferimento al modello di poltrona T85, che costituirebbe -a detta di Baxter- non solo un'antiorità, ma anche una pre-divulgazione, si osserva che:

- le immagini dell'Auditorium prodotte da Baxter sub 15), al fine di provare l'antiorità del detto modello, non consentono – data la scarsa qualità delle stesse – di confrontare i modelli;
- il documento sub 16) prodotto da Poltrona Frau consente di rilevare sostanziali differenze individualizzanti, ad esempio, con riguardo al bracciolo delle due sedute. Il modello T85 presenta una forma diversa e più squadrata, non trapezoidale, ma rettangolare.
- Tale modello di poltrona, usata dall'attrice per l'arredamento dell'auditorium del Tolentino non è quello oggetto di causa, come sostenuto dalla convenuta e, quindi, non ne rappresenta una predivulgazione.

Con riguardo al modello canadese, prodotto sub 19) dalla convenuta Baxter, denominato poltrona Ducharme & Fils Limitée, si osserva come, anche prescindendo dalla mancata prova della sua divulgazione in Italia, tale seduta sia, già ad una prima visione, sostanzialmente differente dal modello Pitagora, anche per un osservatore non informato. Il bracciolo di tale seduta, infatti, non si allunga sino ai punti di fissaggio della poltrona.

Quanto al modello "Mura" (doc. 9 Creval), non vi è prova della sua antiorità rispetto al modello in oggetto. Inoltre, è anch'esso *prima facie* differente dal modello Pitagora: essa, infatti, manca dei tratti individualizzanti del modello in questione, caratterizzandosi per la forma della seduta più larga e squadrata e per lo schienale più corto e rientrante, che scompare a poltrona chiusa.

6.3.2. Creval che, pur non formulando domanda riconvenzionale, ha eccepito la invalidità del modello Pitagora, ha prodotto alcune immagini, che riproducono, però, poltrone carenti delle medesime caratteristiche individualizzanti di "Poltrona Pitagora" e non opponibili, per mancanza di prova della loro anteriorità.

I modelli di poltrone "Ipsilon" (doc. 13), "Diva" e "Goldoni" (doc. 14), seppur dotati di braccioli che si innestano sui punti di fissaggio a terra, non presentano l'elemento individualizzante trapezoidale, tipico del modello Pitagora. Con riguardo al modello "Dune" (doc. 15), esso presenta un bracciolo caratterizzato da una forma più scavata e sinuosa e, in ogni caso, non vi è prova della sua anteriorità.

Quanto, poi, agli altri modelli di seduta prodotti sub doc. 16) da Creval, le immagini prodotte nulla provano circa l'epoca della loro divulgazione.

6.4. In conclusione, la convenuta non ha provato l'esistenza di documenti invalidanti il titolo in esame, in quanto, da un lato, non provano l'anteriorità dei relativi modelli, dall'altro, non sono idonei a inficiare la validità del modello "Pitagora", non riproducendone il carattere individualizzante, costituito dall'insieme delle linee della seduta, avente, in particolare, i braccioli di forma trapezoidale, che si allungano sino ai punti di fissaggio della poltrona; infine, per alcuni modelli prodotti per inficiare la validità di "Poltrona Pitagora" non vi è neppure la prova della loro divulgazione in Italia anteriormente al modello Pitagora, oggetto della domanda di nullità.

7. Sulla contraffazione del modello "Pitagora".

7.1. Accertata la validità del modello Pitagora, si passa, quindi, all'accertamento della contraffazione, mediante la commercializzazione da parte di Baxter e di Cinearredo delle poltrone rinvenute presso l'auditorium di Creval.

I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'"utilizzatore informato" una impressione generale diversa.

Il giudizio di contraffazione non va effettuato in via analitica, ma sulla base dell'impressione generale che i prodotti suscitano nell'utilizzatore informato.

Per-costante giurisprudenza, per ravvisare contraffazione di un disegno o modello, è necessario che il prodotto che si alleggi interferente riproduca i suoi elementi caratterizzanti, così che l'utilizzatore informato, vedendolo, non ne abbia un'impressione generale differente da quella ricavabile dal modello protetto.

Di conseguenza, la protezione garantita ai modelli e disegni comunitari non è limitata ai disegni o modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze, purché queste ultime non siano tali da creare una 'impressione generale differente, considerato che "l'impressione generale è determinata dalla complessiva interazione delle singole parti con il tutto" (così Trib. Torino, 15 luglio 2008, n. 5302).

Dal confronto del modello Pitagora con il modello di poltrona installato nell'Auditorium di Creval emerge la prova della contraffazione, poiché le caratteristiche individualizzanti del modello Pitagora sono state riprodotte nel modello commercializzato da Baxter e da Cinearredo, il quale non produce una impressione generale diversa nell'"utilizzatore informato" rispetto a quella suscitata dal modello di Poltrona "Pitagora". (doc. 4 att. e documenti 3 att. e 2 Cinearredo).

7.2. Le convenute, al fine di escludere l'interferenza, hanno evidenziato alcune differenze tra la poltrona commercializzata e il modello in esame.

Il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto, con la conseguenza che, quando il carattere individuale dei due modelli o disegni coincida, il secondo modello è contraffazione del primo, non producendo nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

Le cuciture, l'apposizione sullo schienale del marchio "Baxter" e le forme più arrotondate della poltrona installata nell'Auditorium di Creval non costituiscono differenze significative, idonee a distinguere il bene acquistato da Creval rispetto al modello di poltrona Pitagora e quindi non influiscono su un esame sintetico e complessivo quale quello richiesto per la valutazione comparativa.

Al contrario, la riproduzione da parte della poltrona commercializzata da Baxter e da Cinearredo Italia delle caratteristiche individualizzanti, rappresentate dall'insieme delle linee della seduta con il bracciolo dalla forma trapezoidale allungato sino ai punti di fissaggio, provano la contraffazione del modello Pitagora.

La domanda attorea di accertamento della contraffazione del modello registrato "Pitagora" è, pertanto, fondata.

8. Sul valore artistico del modello Pitagora ai fini della tutela autorale.

L'art. 2, n. 10 della legge sul diritto d'autore riconosce tutela alle opere del disegno industriale "che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico". Come è noto,

il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, che ha modificato l'art. 2 della legge sul diritto d'autore, aggiungendo, nell'elenco delle opere tutelate dal diritto d'autore, il n. 10), ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 98/71; è stato così soppresso il n. 4) del medesimo articolo il quale richiedeva, ai fini della tutela del diritto d'autore delle opere delle arti figurative applicate all'industria, che il loro valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale erano associate. Alla luce della disciplina previgente, la natura autorale delle opere non avrebbe potuto essere riconosciuta, per la carenza del requisito della scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto.

Alla luce delle disposizioni transitorie, ritenendosi applicabile la disciplina vigente, non può, comunque, riconoscersi la tutela del diritto d'autore al modello in esame (art. 239 CPI).

Nel caso di specie non ricorre, infatti, il requisito del "valore artistico", richiesto insieme a quello del carattere creativo, per il riconoscimento della tutela autorale.

Sebbene il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di industrial design non sia più escluso dal carattere industriale della produzione, esso deve essere ricavato da criteri oggettivi, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità artistiche, che consentano di attribuire al bene un valore ed un significato che trascende quello della sua stretta funzionalità, l'esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate a carattere scientifico e non meramente commerciale, l'attribuzione di premi, la vendita sul mercato artistico o comunque il raggiungimento da parte del bene di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità (-cfr. Cass. civ. Sez. I, 13/11/2015, n. 23292; Cass. civ. Sez. I, 23/03/2017, n. 7477).

In altre parole, ai fini di un riconoscimento delle qualità artistiche dell'opera del design industriale, è necessario che l'opera sia apprezzata non nel contesto ordinario in cui essa è abitualmente commercializzata o semplicemente esposta (fiere di settore, concorsi per designer), ma generi interesse e apprezzamento da parte degli ambienti culturali in senso lato, come ad esempio, i critici d'arte, le riviste d'arte, i musei e le esposizioni artistiche (Trib. Milano, 26 aprile 2011).

L'onere della prova della sussistenza dei requisiti per la tutela autorale del disegno industriale e quindi, in particolare, del valore artistico incombe sulla parte che invoca la detta protezione del diritto d'autore.

Venendo al caso di specie, Poltrona Frau, a fondamento del valore artistico di poltrona Pitagora, ha allegato che con tale seduta sono stati arredati alcuni teatri, cinema, auditorium e sale conferenze in Italia e all'estero (documenti 9, 10 e 11, 19, 20 e 22 attrice).

Sul piano probatorio l'attrice si è limitata a produrre immagini da essa stessa provenienti e, oltretutto, inidonee a fornire indicazioni circa i modelli di seduta impiegati e la data di allestimento (si vedano documenti 9), 10) e 11).

In particolare, il doc. 11 è stato tratto dal sito internet di Poltrona Frau e non menziona in alcun modo il modello Pitagora, limitandosi a riferire che "PFG" (ovvero Poltrona Frau Group) ha fornito le sedute per l'auditorium del Guggenheim Museum di Bilbao.

Quanto alle forniture effettuate per gli allestimenti di alcuni importanti teatri e auditorium, esse provano il pregevole successo commerciale di cui ha goduto il modello in esame, ma non anche il riconoscimento del suo valore artistico, essendo confinati i detti riconoscimenti su un piano meramente commerciale.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che poltrona Pitagora non possa godere della tutela autorale.

9. Sulla responsabilità, per contraffazione del modello "Poltrona Pitagora", di Baxter e Cinearredo.

Il giudizio ha fatto accertare documentalmente che Baxter e Cinearredo hanno fabbricato e commercializzato, con finalità di lucro, le poltrone contraffatte.

Questi i fatti documentati.

- Baxter sottoscrisse con Creval in data 8.11.2013 un contratto di appalto per la fornitura e la posa in opera di n. 265 poltrone per l'allestimento dell'Auditorium. In particolare, Baxter, in qualità di appaltatore, si obbligò con riguardo alla " *fornitura dei materiali, [...], manodopera per l'esecuzione dei lavori*". Il contratto prevedeva altresì che l'appaltatore avesse la facoltà di " *subappaltare ad altre ditte o avvalersi dell'opera di singoli lavoratori autonomi [...] per alcune singole lavorazioni*" (cfr. doc. 1 Creval).
- in data 12.11.2013 Baxter accettò il preventivo di Cinearredo per la fornitura di " *poltrone modello auditoria per l'auditorium del Credito Valtellinese a Milano*" (doc. 3 Baxter).
- Le poltrone furono ricoperte con pellame fornito da Baxter.

- Le poltrone furono pacificamente assemblate e montate nell'Auditorium da parte di Cinearredo (cfr. le dichiarazioni rese a verbale del 18 novembre 2015).
- Le medesime furono identificate da quest'ultima come "Poltrona Modello Bax 1" e recavano il detto segno distintivo (cfr doc 3 Cinearredo).

Alla luce degli elementi accertati, le società Baxter e Cinerrado vanno ritenute entrambe responsabili in solido, per avere concorso nella perpetrazione del fatto illecito, producendo e commercializzando, con finalità di lucro, le poltrone, in contraffazione del modello "Pitagora", per l'allestimento dell'auditorium di Creval.

10. Sulle misure adottate nei confronti delle società Baxter e Cinerrado

10.1. In conseguenza dei fatti illeciti accertati, vengono pronunciate nei confronti delle società Baxter e Cinerrado le misure risarcitorie e inibitorie, queste ultime affiancate da *astreinte*.

Le società Baxter e Cinerrado sono, quindi, condannate in solido al risarcimento dei danni sofferti dall'attrice, come da quantificazione di cui nel prosiegua della motivazione.

10.2. Vengono inoltre inibite dalla fabbricazione, produzione, commercializzazione, offerta in vendita, importazione o esportazione e pubblicizzazione di poltrone che riproducano il modello "Pitagora".

10.3. La misura inibitoria è assistita dalla sanzione pecuniaria pari ad Euro 1.000,00 per ogni modello di poltrona prodotto e/o commercializzato in violazione dell'inibitoria.

10.4. Tali misure, oltre ad essere efficaci e proporzionate, sono sufficientemente dissuasive e riparatorie, sì da non rendersi necessarie, anche in considerazione del lasso di tempo trascorso dal fatto illecito, altre misure, quale quella accessoria della pubblicazione.

10.5. Quanto alla grave misura correttiva della rimozione/distruzione dei beni commercializzati da Baxter e Cinerrado, la domanda va rigettata poiché i beni sono utilizzati non per finalità di commercializzazione, questione sulla quale si tornerà nel prosiegua, e la misura non sarebbe proporzionata alla luce della finalità dell'uso -di arredamento interno- e della gravità dei danni che cagionerebbe (art. 124.6, art. 46 TRIP, dir 2004/48).

11. Sulla domanda di concorrenza sleale nei confronti di Baxter e di Cinearredo

L'accoglimento della domanda di accertamento della contraffazione assorbe quella di concorrenza sleale, per imitazione servile di cui all'art. 2598 n 1 c.c., essendo essa dipendente da quella di contraffazione.

Quanto alla fattispecie di concorrenza sleale parassitaria, l'illecito contestato dall'attrice non si fonda su elementi diversi od ulteriori rispetto all'imitazione del modello di poltrona "Pitagora". In particolare, difettano continuità e sistematicità della ripresa del complesso dell'attività imprenditoriale altrui, requisiti essenziali per la configurazione dell'illecito, anche quando prospettato in termini di concorrenza sleale sincronica piuttosto che diacronica (cfr Cass. 9387/94).

11. Sulla domanda di manleva di Baxter nei confronti di Cinearredo.

La domanda di manleva formulata da Baxter nei confronti di Cinearredo va rigettata. Baxter non solo ha concorso nella produzione delle poltrone per l'allestimento dell'auditorium Creval, fornendo indicazioni sulle modalità di realizzazione (doc. 3 Cinearredo), ma ha anche commercializzato le medesime con il suo marchio (doc. 3 Frau; doc. 25 Baxter; doc. 1 Creval).

12. Sulla domanda di condanna per contraffazione nei confronti di Creval.

I diritti conferiti dai disegni o modelli, e più in generale dai titoli di proprietà industriale, non si estendono a quelli compiuti per fini non commerciali.

Il discrimine tra atto lecito e illecito va individuato a seconda della finalità dell'uso, per ambito privato o per finalità commerciale, e tale confine è particolarmente sottile quando gli atti contraffattivi si riferiscano a una persona non fisica. Se da un lato non vi sono dubbi che sussista la responsabilità quando i beni contraffatti siano utilizzati per essere commercializzati, dall'altro va esaminato se possa ravvisarsi responsabilità quando essi siano finalizzati ad uso interno di un esercizio commerciale o di un ente che persegue finalità commerciali, come nel caso di arredamento interno di una persona giuridica. Ritiene questo Tribunale che, sebbene non possa escludersi la responsabilità nei casi di utilizzazione di beni contraffatti per finalità anche *lato sensu* "commerciali", debba pur sempre sussistere un nesso funzionale con l'attività imprenditoriale in concreto esercitata, quale può risultare, ad esempio, da un modello utilizzato per scopi promozionali in un esercizio commerciale di vendita di beni.

Nel caso di specie le poltrone "Pitagora" sono state fornite per l'arredamento interno della convenuta Creval e non per lo svolgimento da parte sua di atti di commercializzazione dei beni commissionati e neppure per lo svolgimento di attività professionali aventi un nesso funzionale con il suo oggetto sociale.

Non vi è prova, insomma, che l'utilizzazione dei beni fosse strumentale al perseguimento dei fini imprenditoriali della convenuta e che comportasse uno sfruttamento del valore attrattivo dei beni, ad esempio per finalità promozionali, in funzione dello svolgimento dell'attività imprenditoriale. Non è stato allegato e tantomeno provato, infatti, che le poltrone in esame fossero utilizzate con finalità diverse da quelle funzionali, di arredamento per fini interni dell'auditorium della convenuta.

Esclusa quindi la responsabilità di Creval, vanno rigettate le richieste risarcitorie e correttive.

Con riguardo alla richiesta della rimozione delle poltrone, si richiamano altresì le osservazioni sopra svolte circa il carattere sproporzionato alla luce del loro uso non commerciale e dei danni che la misura cagionerebbe (art. 46 TRIPS, dir 2004/48, art. 124.6 CPI).

13. Sulla quantificazione dei danni

L'attrice ha chiesto la condanna delle convenute al risarcimento dei danni da essa sofferti.

L'art. 125 primo comma CPI prevede che vengano utilizzati, quali parametri per la quantificazione dei danni, sia il mancato guadagno sofferto dal titolare del diritto leso che i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei soli casi appropriati, elementi diversi da quelli economici.

Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito alcun elemento idoneo per la prova del danno patrimoniale da lucro cessante, non avendo offerto elementi per stabilire gli utili che avrebbe ricavato dalla vendita delle poltrone a CREVAL e ciò nonostante essa stessa abbia allegato di avere trasmesso a Creval un preventivo per la fornitura delle poltrone, poi commercializzate dalle concorrenti Baxter e Cinearredo (ed invero, nel preventivo prodotto sub doc. 23, risulta oscurato il prezzo della fornitura).

Non rimane quindi che fare riferimento, per la quantificazione dei danni, al parametro degli utili realizzati dall'autore della violazione, tenendo presente che nel caso di specie

può ben presumersi la corrispondenza tra le vendite degli autori della violazione con le mancate vendite della titolare del diritto violato.

Con riguardo a tale parametro, è stato accertato che:

- Baxter ha conseguito dalla vendita delle poltrone a Creval un fatturato pari a euro 142.500,00;
- la medesima ha subito esborsi per l'acquisto della fornitura di poltrone da Cinearredo, corrispondenti ad euro 52.000,00;
- la differenza, pari ad euro 90.500,00 (invocata, in sede di conclusionale, dall'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale) non rappresenta l'importo degli utili di cui ha beneficiato Baxter, e tantomeno Cinearredo, poiché da tale importo vanno decurtati gli ulteriori costi subiti e documentati.

Entrambe le parti hanno, infatti, prodotto numerose fatture che, però, sono state in parte contestate dall'attrice per mancanza della prova della loro riferibilità alla fornitura in oggetto. In particolare Baxter ha prodotto fatture per costi (per l'acquisto delle pelli per la copertura delle poltrone, per i lavori di cucitura e di taglio delle pelle) che, detratti dal ricavo sopra indicato, hanno determinato un riconoscimento di utili percepiti per euro 33.370,65 (cfr conclusionale Baxter p 30).

Sebbene non sia documentato che tutti i costi esposti siano riferibili alla produzione di tali beni, è pacifico, e altresì documentato dagli accordi intervenuti tra le parti, che Baxter abbia subito esborsi per la copertura delle poltrone in pelle, che certamente hanno inciso in modo significativo sui costi e, di conseguenza, sugli utili conseguiti;

Alla luce degli elementi emersi, considerati il fatturato di Baxter, il costo di acquisto delle sedute da Cinearredo, i costi subiti per la copertura delle pelli che, quand'anche inferiori a quelli esposti (in mancanza di certa riferibilità di tutte le fatture prodotte alle poltrone in oggetto), sono pur sempre rilevanti, il Tribunale ritiene congruo, in mancanza di prova di ulteriori danni da parte dell'attrice -che non ha prodotto alcun elemento utile neppure per la quantificazione del danno emergente- quantificare, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice, l'importo di euro 40.000,00 (corrispondente a circa il 30 % del fatturato conseguito) e del danno da lesione dell'immagine, complessive euro 8000,00.

Su tali importi vanno calcolati gli interessi in misura legale e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della domanda al saldo. Gli interessi al saggio legale debbono essere riconosciuti sui capitali rivalutati anno per anno.

14. Sulle spese processuali

La convenuta Baxter e la terza Cinearredo sono condannate, in solido, alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano, in favore dell'attrice, tenuto conto del minore valore accertato rispetto a quello domandato, in euro 13.500,00 per compensi, oltre euro 1500,00 per spese, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Le spese vengono integralmente compensate tra l'attrice e la convenuta Creval, tenuto conto della peculiarità e novità della questione giuridica, concernente la destinazione dei beni di cui Creval è l'utilizzatore finale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da **POLTRONA FRAU SPA** nei confronti di **BAXTER SRL, BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE** e della terza chiamata **CINEARREDO ITALIA DI [REDACTED]**, nonché sulle domande riconvenzionali proposte da Baxter srl nei confronti dell'attrice e della terza chiamata, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- accertata la contraffazione del modello italiano n. 0000069133, avente ad oggetto il design della sedia "Pitagora Theater System" di Poltrona Frau, condanna, in solido, la convenuta Baxter srl e la terza chiamata Cinearredo Italia Di [REDACTED] al versamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 48.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul capitale anno per anno rivalutato, a decorrere dalla domanda al saldo.
- Rigetta la domanda dell'attrice di accertamento della violazione del diritto d'autore.
- Rigetta la domanda dell'attrice di condanna nei confronti di Banca Piccolo Credito Valtellinese.
- Inibisce a Baxter S.r.l. e a Cinearredo Italia di [REDACTED] la fabbricazione, produzione, commercializzazione, offerta in vendita e pubblicizzazione di poltrone che riproducano il modello "Pitagora".
- Dispone a carico di Baxter S.r.l. e di Cinearredo Italia di [REDACTED] una penale di euro 1.000,00 per ogni modello di poltrona prodotto e/o commercializzato in violazione dell'inibitoria.
- Rigetta la domanda proposta da Baxter Srl di manleva nei confronti di Cinearredo Italia di [REDACTED]

- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Baxter S.r.l. di nullità del modello italiano n 0000069133, avente ad oggetto il design della sedia "Pitagora Theater System" di Poltrona Frau.

- Condanna Baxter S.r.l. e Cinearredo Italia di [REDACTED] in solido, alla rifusione integrale delle spese processuali liquidate, in favore dell'attrice, in euro 13.500,00 per compensi, oltre euro 1500,00 per spese, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

- Compensa integralmente le spese tra l'attrice la convenuta Creval

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2017

Il Giudice Relatore

dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente

dott. Claudio Marangoni

